



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0032762
DATA: 18/05/2023
OGGETTO: ATTO di DIVIETO TEMPORANEO ALLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI per aspetti MICROBIOLOGICI (E. coli) provenienti dalla Zona con codice identificativo C2.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Dell'Orfano

CLASSIFICAZIONI:

- [12-15-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0032762_2023_Lettera_firmata.pdf:	Dell'Orfano Giovanni	9517D06AB554DB33F96B8BBCB801665B B757A5ECEEC38A9CA66B86B0E9CF1FC2
PG0032762_2023_Allegato1.pdf:		A0DCB0A3E42556D672778499E2FDB5B0 F475EC04C518E02A4F2FCCD3F0AC7055



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA
U.O.C. IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Direttore Dott. Giovanni Dell'Orfano

ALLE COOPERATIVE

ALBA NUOVA
APOLLO SCARL
CLAMS
CONSORZIO PESCATORI DI GORO
PESCATORI SAN FRANCESCO
GORINO
MAESTRALE
LA LAGUNA
LA VERACE
LA VONGOLA DI GORO
PESCA COOPERATIVA
PESCATORI DEL DELTA
PESCATORI LA VELA
ROSA DEI VENTI
S. ANTONIO
SAN MARCO
VENUS

e, p.c.

Al Servizio Prevenzione Collettiva e
Sanità Pubblica
Regione Emilia-Romagna

Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL della Romagna-Ravenna

Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL della Romagna-Rimini

Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL della Romagna-Cesena

All' A.U.L.S.S. 5 Polesana Unità
di ADRIA Servizio Veterinario

Al Comune di Comacchio

Al Comune di Goro

Al Comune di Codigoro

Al Comando Guardia di Finanza di
Comacchio

Alla Capitaneria di Porto di Porto
Garibaldi



Alla Capitaneria di Porto di Goro

Al Comando Compagnia
Carabinieri di Comacchio

Al Comando Carabinieri NAS Bologna

All'IZSLER Sezione Provinciale Ferrara

All'Agenzia Regionale per la
Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia
Romagna
Sezione Provinciale di Ferrara

Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara

Al Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Agli Assessorati alla Sanità delle
Regioni
e delle Province Autonome di Trento e
di Bolzano

OGGETTO: ATTO di DIVIETO TEMPORANEO ALLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI per aspetti MICROBIOLOGICI (E. coli) provenienti dalla Zona con codice identificativo C2.

1. Visto il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
2. Visto il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
3. Visto il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
4. Vista l'Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 08/07/2010 rep. 79/CSR concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi recepita con DGR n. 1498 del 11/10/2010;
5. VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del 15/03/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;




6. VISTO il Regolamento (UE) 2019/627 della Commissione del 15/03/2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al Regolamento (UE) 2017/625;
7. Vista la Legge n. 241/91 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
8. Visto il D.Lgs. n. 193 del 6/11/2007 in materia di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
9. Visto il D.Lgs n. 27 del 02/02/2021 e s.m.i. in materia di disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
10. Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 07/07/2008 sulla definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare;
11. Vista la Determina n. 16348 del 19/12/2008 della Regione Emilia - Romagna, relativa al "Sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi;
12. Vista la Determina n. 13959 del 11/08/2020 del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna concernente procedure e modalità operative concernenti il sistema di classificazione e monitoraggio nelle zone di produzione e raccolta dei molluschi;
13. Vista la comunicazione **pervenuta in data odierna** dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Sezione di Ferrara, con la quale segnalava la presenza di: un valore di **E. coli di 16.000 MPN/100 gr. di polpa e liquido intervalvare** nel campione di **Vongole veraci** registrato col **n. di accettazione 2023/151950** prelevato in data **15-05-2023** presso l'allevamento in cui operano le cooperative in indirizzo, corrispondente al **Punto C2** del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, **non rispettando pertanto i Criteri di sicurezza microbiologica per zona di tipo B previsti dal Reg. (CE) 853/04, Reg. (UE) 627/19 dal Reg. (CE) 2073/05.**
14. RITENUTO opportuno, a tutela della pubblica salute, sospendere cautelativamente la raccolta e la commercializzazione dei molluschi bivalvi provenienti dagli allevamenti in indirizzo nonché mantenere la sospensione della raccolta nella Zona con codice identificativo C4 anche a fronte del risultato conforme pervenuto in data odierna dall' IZS di Ferrara, in applicazione del principio precauzione

PRESCRIVE

È temporaneamente vietata la raccolta e la commercializzazione per il consumo umano di Molluschi Bivalvi provenienti dalla Zona con codice identificativo C2 sino al ripristino delle caratteristiche sanitarie previste dalla normativa vigente; è altresì vietata l'attività di reimmersione di MBV nella stessa Zona.

Al legale rappresentante della cooperativa o un suo delegato di inviare a questo Servizio, con tempestività (massimo entro 12 ore dall'avvenuta ricezione della comunicazione), tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: igiene.alimenti.ia@ausl.fe.it,

comunicazione di non aver raccolto e commercializzato prodotto nel periodo interessato dal provvedimento dalla data del campionamento con esito Non Conforme;



ovvero

- comunicazione di avere raccolto e commercializzato prodotto nel periodo interessato dal provvedimento dalla data del campionamento con esito Non Conforme, con contestuale trasmissione di:
 - copia dei documenti di Registrazione per il trasporto dei Molluschi (DDR) dalle zone di produzione ai Centri di Depurazione e/o Spedizione
 - - copia dei Documenti di trasporto del prodotto destinato alla reimmersione
 - - riscontro di avviso ai soci della Coop.va del divieto di raccolta e di verificarne l'applicazione con decorrenza immediata
 - - riscontro comunicazione di attivazione della procedura di ritiro del prodotto commercializzato
 - - Allegato C " lista Clienti"
 - - preventiva comunicazione di reimmersione dei molluschi già raccolti o in corso di raccolta nella/e zona/e sottoposta/e a divieto di pesca, nella/e concessione/i da cui provengono.

I competenti Servizi dell'Azienda U.S.L. di Ferrara e tutte le altre Forze di Polizia sono tenuti, di concerto, ad intensificare la vigilanza ed il controllo in detto territorio ed a fare rispettare il presente ATTO di divieto di raccolta.

Le violazioni al presente ATTO saranno perseguite ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e ai sensi del c. 14 dell'art. 6 del D.Lvo 193/07.

Firmato digitalmente da:

Giovanni Dell'Orfano
(Il Direttore dell'U.O.C. Igiene

Alimenti di Origine Animale

)

Responsabile procedimento:
Paolo Rizzi